	G.C.	Pag. 1	Numero 25	Data 10/03/2021
<p>Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E RELATIVE SCADENZE</p>				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2021 addì 10 del mese di Marzo alle ore 18.30 presso la sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
SIMONE CAIRO	Sindaco	SI
ROBERTO CRISTOFOLI	Vice Sindaco	SI
FRANCA DALL'ARA	Assessore	SI
CRISTINA DIMASI	Assessore	SI
GIOVANNI TAGLIENTE	Assessore	SI
ADRIANO EGIDIO RADAELLI	Assessore	SI

Totale presenti **6** - totale assenti **0**

Partecipa il Vice Segretario comunale Valvano Saverio.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, SIMONE CAIRO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Vice Segretario attesta che:

- in osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a contrastare il diffondersi del virus Covid 19 e della deliberazione di Giunta n. 32 del 10.03.2020 ad oggetto: "Sedute di giunta modalità in videoconferenza", la riunione di Giunta si svolge tramite piattaforma Microsoft Teams Presieduta dal Sindaco Simone Cairo e assistito dal Vice Segretario Dott. Saverio Valvano.
- la strumentazione tecnologica utilizzata per la seduta in videoconferenza, è idonea ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
 1. garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 2. consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a. percepire la presenza degli altri partecipanti potendo vedere a video la loro immagine e ascoltarne gli interventi;
 - b. visionare gli atti della riunione;
 - c. intervenire nella discussione;
 - d. votare in forma palese in modo libero e informato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 03.03.2020, con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa/Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 03.03.2020, con cui sono state rideterminate le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 26.340 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: €40,00
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: €0,700
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 40,00
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,700

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

Richiamato l'articolo 30 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone (occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria) è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Richiamato l'articolo 6 del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, il quale stabilisce che il termine è fissato al 31 gennaio di ogni anno in soluzione unica.

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e affissioni e al 31.05.2021 per Canone unico Tosap passi carrai e mercato.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. **di prorogare** il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e affissioni e al 31.05.2021 per Canone unico Tosap passi carrai e mercato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati alla presente,

APPROVA

la presente proposta senza modificazioni, con voti unanimi favorevoli.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione,

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 04/03/2021

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 10/03/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E
RELATIVE SCADENZE

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
-

Bresso,


Il Dirigente

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
-

Bresso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

	G.C.	Pag.	Numero 25	Data 10/03/2021
<p>Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE : APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 E RELATIVE SCADENZE</p>				

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
SIMONE CAIRO

IL Vice Segretario
Valvano Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2021 al 27/03/2021 .

IL MESSO COMUNALE

Bresso, 12/03/2021

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE